



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 52 del 18/06/2025

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N. 47 del 10/06/2025 concernente divieto temporaneo di balneazione per il tratto di litorale che si estende tra Capo Verde e Tiro a Volo comprese, sino alla revoca.

Vista la seguente documentazione:

- comunicazione del 13/06/2025 numero 25/G/20699, ricevuta mediante Protocollo il 13/06/2025 numero 55883, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato "Rivieracqua" S.p.A. ha comunicato che la problematica occorsa è stata risolta e che la situazione impiantistica è tornata regolare;

- nota del 13/06/2025 a protocollo comunale numero 56010, con la quale il Comune di Sanremo ha comunicato ad ARPAL l'avvenuta risoluzione della problematica e, ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 2614/2025 di Regione Liguria, ha chiesto alla stessa Agenzia di provvedere all'esecuzione dei campionamenti necessari per accertare il ripristino della qualità delle acque per le aree di balneazione preventivamente interdette;

- comunicazione del 17/06/2025 numero 18800, ricevuta mediante Protocollo il 18/06/2025 numero 57073, con la quale ARPAL ha comunicato che *"il campione eseguito, a seguito della comunicazione da parte del Comune della cessazione della causa determinante l'ordinanza preventiva, in data 16/06/2025 registrato con n° 10785/25 sul punto IT007008055013 - Lungomare Nazioni attualmente interdetto alla balneazione con ordinanza preventiva del Sindaco del Comune di Sanremo n° 47 del 10/06/2025 ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti"*.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2614/2025 di Regione Liguria che modifica e integra il Decreto Dirigenziale n. 2247/2025.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 312 del 9/6/2025 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch. Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

REVOCA

il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055013 LUNGOMARE NAZIONI, ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese;

DISPONE

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- al Settore competente che dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la spiaggia libera del tratto in questione;

- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Centro insegna Riva 29 spiaggialungomarenazioni@pec.it
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Ponente insegna Baia Greca snc baiagrecasnc@tutelapec.it
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Piazzale insegna Bagni Oasis ALFONSO72@PEC.IT
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Levante insegna Terrazza Beach marina.sas1@pec.it

che, ai sensi dell'art. 5 punto 2 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 312 del 09/06/2025, dovranno provvedere alla rimozione delle segnalazioni di divieto;

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it

- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede
- -al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco
Avv. Alessandro Mager
Firmato Digitalmente